

(N. 236-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 8<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e Foreste

di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 1949

---

Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 1949

---

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge proposto all'esame ha la finalità di consentire al Governo di corrispondere alla Federazione dei Consorzi agrari e ai Consorzi agrari acconti non superiori all'80 per cento del presunto loro credito in rapporto a provvedimenti ministeriali straordinari relativi alla gestione degli ammassi granari degli anni 1945-46, 1946-47, 1947-48.

Fino a quando la cessione dei cereali ai mulini avveniva tenendo conto dell'effettivo costo, le partite venivano automaticamente regolate, ma allorchè ragioni politiche hanno consigliato di tener frenato il prezzo del pane, fu necessario limitare il prezzo di cessione dei cereali ai mulini.

Per conseguenza, è logico faccia carico allo Stato tutta quella parte di spesa che non venne rimborsata dai mulini in dipendenza:

1° dell'aumento del prezzo del grano avvenuto posteriormente alla fissazione del prezzo economico;

2° di talune spese di esercizio non potute contenere entro i limiti precedenti al provvedimento del prezzo politico;

3° dei premi di sollecito conferimento;

4° del maggior costo di partite di grano da seme dovute ritirare con trattamento speciale per far fronte a necessità alimentari in momenti di preoccupante deficienza.

Le contabilità di tali partite riguardanti il Ministero dell'agricoltura, la Federazione dei Consorzi agrari, i Consorzi agrari, gli Istituti di credito finanziatori, contabilità complicate relative a tutti i movimenti di grano, alle operazioni di cassa, compreso il computo di interessi, esigono diligenti controlli i quali impediscono una sollecita liquidazione, ond'è che, allo scopo di ottenere che le forti esposizioni presso gli Istituti di credito pesino quanto meno sia possibile sulle finanze dello Stato per il servizio di interessi, è necessario estinguere entro i limiti di una oculata prudenza notevole parte del debito attualmente a tale titolo esistente.

Da un esame della contabilità esistente presso il Ministero risulta che le somme in questione sono le seguenti.

Somme in gran parte presuntive perchè non potute ancora aggiornare, ma che è a ritenersi non si allontanino molto dalla realtà.

\* \* \*

L'articolo 1 del disegno di legge pone in elenco le voci che devono essere il titolo per la fissazione delle somme presunte a debito alla chiusura dell'esercizio 1947-1949.

Essi sono:

1° *Somma pagata ai conferenti ai seguenti titoli:*

a) *Prezzo base*

<i>grano tenero</i> . . . . .	q.li	8.986.000	L.	36.449.500.000
<i>grano duro</i> . . . . .	»	2.129.000	»	10.510.200.000
	Totale . . .	q.li 11.115.000	L.	46.959.700.000
<i>orzo</i> . . . . .	q.li	249.300	L.	841.550.000
<i>segala</i> . . . . .	»	125.100	»	504.090.000
<i>granoturco</i> . . . . .	»	1.772.000	»	6.202.000.000
		q.li 13.261.400	L.	54.507.340.000

b) *Conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto*

<i>grano tenero e duro</i> . . . . .	L.	1.878.345.000
<i>orzo</i> . . . . .	»	33.663.000
<i>segala</i> . . . . .	»	20.163.600
<i>granoturco</i> . . . . .	»	259.580.280
	Totale . . .	L. 2.191.751.880

c) *Grano da seme.* — Il comma c) dell'articolo 1 del disegno di legge richiede che la relazione si soffermi per esporre l'origine e la entità del provvedimento cui essa si riferisce.

È noto che la produzione granaria nel 1947 fu assai scarsa, così che nel dicembre di tale anno la piccola quantità di cereali esistente nei magazzini del popolo rappresentava il fabbisogno nazionale per poche settimane.

Fu allora che nel giorno 27 dello stesso mese il Ministero dell'agricoltura ordinava che tutto il grano destinato alla semina non ancora utilizzato dovesse essere versato agli ammassi dei Consorzi entro il successivo giorno 31.

L'ordinanza rimase però inefficace e nel giorno 19 gennaio 1948 i rappresentanti dell'Alto Commissariato dell'Alimentazione, del Ministero dell'Agricoltura e del Ministero del Tesoro si riunivano, e, constatata che la disponibilità di grano per l'alimentazione era di appena q.li 566.466 di fronte ad un fabbisogno mensile di circa tre milioni di quintali, e non erano preveduti prossimi arrivi di grano dall'estero, decisero che per stimolare i selezionatori a versare il grano non ancora utilizzato per seme prima della data stabilita dalla legge, e cioè prima del 31 marzo, esso venisse pagato, anziché al prezzo di ammasso, come tale legge determina, al prezzo di costo.

Consequentemente tutto il grano da seme venne bloccato presso i selezionatori, e in seguito ad accordi avvenuti tra l'Alto Commissariato dell'alimentazione e i Ministeri dell'agricoltura e del Tesoro, venne fissato un prezzo base di lire 6.500 a quintale per il grano tenero e di lire 7.000 per il duro, oltre le spese di trasporto per le partite acquistate fuori provincia. I suddetti prezzi corrispondono al prezzo pagato all'agricoltore aumentato delle spese di selezione, che pur essendo state riconosciute in lire 1.450, sono state corrisposte per un importo inferiore di lire 358.

È opportuno però aggiungere che il quantitativo di quintali 103.782 potuti reperire era particolarmente ammassato nelle Province della Liguria e del Piemonte nelle quali alcuni Prefetti per motivi precauzionali avevano procurato che i Consorzi Agrari ne ammassassero in quantità superiore al fabbisogno per l'agricoltura, allo scopo di avere una riserva di grano utilizzabile per l'alimentazione, nella probabile eventualità che se ne presentasse il bisogno.

Tale atto fu giudicato dal Ministro prudente, e non venne ritenuto opportuno esportarlo da quelle provincie, poichè sarebbe stato poi necessario reimportarlo con una doppia gravosa spesa di trasporto che, non movendolo, venne totalmente evitata.

Non sarà inutile ricordare che le semine del grano nell'autunno 1947 per la stagione piovosa, si erano svolte in modo cattivo e incompleto, e i selezionatori non erano propensi a privarsi del grano, nella sicurezza di poter collocare perciò la quantità invenduta presso gli agricoltori per semine primaverili a prezzo normale.

Tutto ciò dimostra che, senza lo stimolo del prezzo, il grano collocato alla data del 20 gennaio 1948 non sarebbe mai affluito per l'alimentazione agli ammassi.

È non sarà fuori di luogo notare che, dovendo il Governo provvedere il grano all'estero, se esso non fosse stato reperito in Italia, la spesa sarebbe stata assai superiore a quella che fu sopportata col sopraprezzo sopra accennato.

Infatti nel periodo decorrente tra il 1° dicembre 1947 e il 19 febbraio 1948 i prezzi C. I. F. per quintale erano i seguenti:

Olanda . . . . .	L.	12.442,69	
Canada . . . . .		12.870,26	
Etiopia . . . . .		11.612,23	
Australia. . . . .		7.005,17	
con una media di. . . . .	L.	11.804,41	a quintale

Fu chiesto quando sia stato consegnato agli ammassi il grano di cui trattasi.

Posso rispondere che questo avvenne entro la prima metà del mese di febbraio, ossia con oltre un mese e mezzo di anticipazione sull'epoca fissata dalla legge come termine obbligatorio.

E, prevenendo osservazioni che potrebbero essere mosse dagli Onorevoli Colleghi, può certamente affermarsi che, data la pressante necessità alimentare, dato che non sarebbe stato giusto recare un danno ai selezionatori, cui la legge conferiva il diritto di collocare il grano per utilizzarlo nelle semine entro il mese di marzo, e dato ancora che il grano provveduto all'estero sarebbe costato assai più, e nessuna assicurazione poteva aversi della necessaria immediata consegna, la spesa di lire 279.330.025 deve ritenersi pienamente giustificata.

Questo provvedimento preso dal Governo il 19 gennaio 1948, prima cioè della elezione delle Camere, sarebbe potuto essere alla sua origine sanzionato da un decreto legislativo che lo avrebbe reso perfetto.

Il Parlamento, pertanto, anche se il provvedimento viene incluso in un disegno di legge che ha per oggetto le sue sole conseguenze finanziarie, può ritenere che il voto chiesto abbia anche il valore di ratifica per legittimare i necessari avvenuti pagamenti.

d) *Premi di conferimento*

<i>grano</i> . . . . .	q.li	9.460.000	L.	3.568.400.000
<i>orzo</i> . . . . .	»	204.300	»	72.660.000
<i>segala</i> . . . . .	»	93.500	»	30.860.000
Totale . . . .				L. 3.671.920.000

queste voci danno un totale di . . . . . L. 60.650.341.905

2° *Costi dei servizi riguardanti i Granai del popolo* . . . . . L. 7.425.742.200

Spese per il movimento e conservazione della merce e generali di amministrazione . . . . . L. 3.709.102.200

oneri di finanziamento . . . . . » 3.716.640.000

Totale . . . . L. 7.425.742.000

Spese per le gestioni (trasporti, facchinaggio, ecc.) relative alla distribuzione del grano nazionale ed estero affidate alla Federazione dei Consorzi agrari ed eseguite dal Servizio Ce. Fa. Pa. (Cereali, Farina, Pasta):

1° trasporti (ferrovia, camions, vari) . . . . .	L.	7.452.028.420
2° facchinaggio . . . . .	»	3.500.000.000
3° nolo tele . . . . .	L.	1.858.448.193
4° accessorie . . . . .	»	412.410.792
5° magazzini intercomunali . . . . .	»	1.369.580.000
6° cali, avarie, ammacchi . . . . .	»	250.000.000
7° spese generali . . . . .	»	3.335.972.500
8° onerri finanziari . . . . .	»	737.415.000

Totale . . . . L. 18.914.854.905

Oneri imprevisti lire 3.000.000.000

Totale delle precedenti voci lire 29.340.597.105

\* \* \*

Come venne detto in principio esponendo quale fosse la ragione del presente disegno di legge, i cereali di produzione 1947 vennero ceduti ai mulini non al prezzo unitario corrispondente alla spesa globale qui esposta, ma conservando il prezzo applicato ai cereali nell'esercizio 1946-1947.

Senza addentrarci ora in dettagli, che potranno essere esposti con minuzia dagli Onorevoli Colleghi, se ne avranno il desiderio, per il quantitativo globale di quintali 13.207.800 vennero realizzate lire 31.106.313.500, somma questa che unita ad altre in conseguenza dei provvedimenti che si stanno esponendo, permetteranno di stabilire la base contabile del provvedimento richiesto dal presente disegno di legge.

1° Per le spese di gestione degli ammassi il Comitato interministeriale prezzi fissò una quota di lire 400 a quintale più un margine di sicurezza di lire 25 a quintale da tenere a disposizione per la copertura di eventuali maggiori oneri.

Tale quota sopra quintali 13.207.800 ha dato un montante di lire 5.613.315.000.

2° Per le spese di trasporto lo stesso Comitato ha fissato per le spese di trasporti di cereali, farina, pasta; nazionali ed esteri, la quota di lire 450 che venne accreditata in apposito conto, prelevata dal prezzo di vendita dei prodotti e accreditata in apposito conto.

Questo per il movimento di quintali 37.546.000 ha prodotto un reddito di lire 16.895.736.000.

3° Inoltre per le varie spese di miscela ed altre varie operazioni una nuova quota di lire 146,92 a quintale che sopra quintali 33.714.402 ha reso lire 4.953.319.941.

*Riassumendo:*

Ricavato cessione cereali nazionali . . . . .	L.	31.106.313.500
Quota rimborso spesa gestione ammassi . . . . .	»	5.613.315.000
Quota rimborso trasporti cereali nazionali ed esteri . . . . .	»	16.895.736.000
Quota rimborso spese varie . . . . .	»	4.953.319.941
Totale . . . . .	L.	58.568.684.441

Giunti a questo punto si può concludere che il costo dell'ammasso e dei trasporti relativi all'esercizio 1947-1948 fu di . . . . . L. 89.990.939.010  
e che furono realizzate per i titoli sopra esposti . . . . . » 58.568.684.441

rimanendo così scoperto a carico dello Stato la somma di . . . . . L. 31.422.254.569

In tale somma è compreso anche l'importo di lire 279.330.025 relativa al maggior prezzo corrisposto per il grano da seme, che, essendo stata esattamente contabilizzata, può essere senza altro liquidata, e perciò levata da quest'ultimo importo.

Si ha perciò lire . . . . .	L.	31.422.254.569
		279.330.025
	L.	31.142.924.544

importo questo al quale va applicata la percentuale dell'80 per cento, ottenendo una somma di lire 24.914.339.635 che rappresenta la base per determinare gli acconti da corrispondere agli enti creditori.

Come si è detto, dovendosi liquidare la somma di lire 279.330.025 riguardante il grano da seme al 100 per cento, questa deve essere aggiunta alla precedente, ottenendo così il seguente definitivo risultato:

	L.	24.914.339.635
	»	279.330.025
Totale . . . . .	L.	25.193.669.660

Il disegno di legge, secondo le modifiche apportate dalla Commissione per l'agricoltura dietro suggerimento di quella del tesoro, prevede che l'autorizzazione a pagare acconti, ben s'intende sempre in misura non superiore all'80 per cento, si estenda anche alle partite degli ammassi ancora aperte relative agli anni 1945-1946 e 1946-1947.

Manca ora ogni elemento sufficiente per presumere quali e quante siano ancora le contabilità in sospeso, ma d'altra parte non è ammissibile possano essere lasciate aperte partite di ingenti debiti, che gravano sul bilancio dello Stato per gli interessi dovuti ai creditori, senza provvedere subito alla corresponsione di notevoli acconti.

La Commissione 8<sup>a</sup> del Senato pertanto ritiene debba essere approvata dall'Assemblea la proposta legge con le modificazioni che essa vi ha apportate.

Tale approvazione non impedirà però al Senato di riesaminare in sede di consuntivo la erogazione disposta con la presente legge, ed eventualmente proporre altri adeguati provvedimenti.

GUARIENTI, relatore.

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DEL MINISTERO

## Art. 1.

È assunto a carico dello Stato l'onere derivante dalla differenza fra la spesa sostenuta durante la gestione della campagna cerealicola 1947-1948, per l'approvvigionamento e la distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati destinati alla panificazione ed alla pastificazione ed il ricavo ottenuto, in base alle disposizioni vigenti, dalla cessione dei cereali, dei prodotti e derivati stessi.

Per la determinazione della spesa inerente ai cereali, di produzione nazionale, affluiti ai « Granai del popolo », si tiene conto:

1° delle somme pagate ai conferenti ai seguenti titoli:

- a) prezzo base;
- b) conguaglio caratteristiche merceologiche del prodotto;
- c) differenza prezzo per il grano selezionato da seme, non utilizzato per le semine e conferito ai « Granai del popolo » in conformità della legge . . .;

d) premi di conferimento:

di lire 400 a quintale per i cereali conferiti ai « Granai del popolo » fino al 25 luglio 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 25 agosto 1947 per i Comuni di montagna;

di lire 200 a quintale per i cereali conferiti fino al 10 agosto 1947 per i Comuni di pianura e di collina e fino al 10 settembre 1947 per i Comuni di montagna;

di lire 400 o lire 200 a quintale per i conferimenti effettuati posteriormente alle date predette per comprovate cause di forza maggiore;

di lire 200 a quintale per conferimenti effettuati dopo le date suddette di cereali da macina in cambio di cereali da seme;

2° del costo dei servizi riguardanti la gestione dei « Granai del popolo ».

## DISEGNO DI LEGGE

## TESTO DELLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

*Identico.*

c) differenza prezzo corrisposto per il grano selezionato da seme non utilizzato per le semine e fatto conferire ai « Granai del popolo », per soddisfare inderogabili esigenze alimentari in base alle disposizioni delle competenti Amministrazioni;

*Identico.*

Per la determinazione della spesa inerente alla distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati, sia nazionali che di importazione, si tiene conto:

1° delle somme erogate per trasporti eseguiti a termine del 2° comma, lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, e del 2° comma, lettera *a*) dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1945, n. 805, nonché delle relative spese accessorie;

2° delle eventuali spese di magazzinaggio;

3° degli oneri incontrati, in occasione dei trasporti, per l'eventuale finanziamento della merce.

#### Art. 2.

L'accertamento dell'onere risultante a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo precedente, viene effettuato attraverso l'esame dei rendiconti di gestione, da compilare dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e dai Consorzi agrari provinciali e da presentare:

*a*) al Ministero dell'agricoltura e delle foreste se relativi alla gestione dei cereali di produzione nazionale affluiti ai « Granai del popolo »;

*b*) all'Alto Commissariato dell'alimentazione se relativi alla gestione di distribuzione dei cereali, dei prodotti e derivati sia nazionali che d'importazione.

Alla liquidazione dell'intero onere accertato provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui l'Alto Commissariato dell'alimentazione rimette, dopo l'esame di competenza e con il proprio benestare, i rendiconti di cui alla lettera *b*) del comma precedente.

Le modalità per la compilazione e la presentazione dei rendiconti finali di gestione saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con quello del tesoro e con l'Alto Commissariato dell'alimentazione, sentita la Corte dei conti.

#### Art. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'articolo 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato,

*Identico.*

2° delle spese di magazzinaggio;

3° degli oneri incontrati in occasione dei trasporti.

#### Art. 2.

*Identico.*

#### Art. 3.

In attesa della liquidazione finale dell'onere di cui all'articolo 1 ed allo scopo di ridurre l'aggravio a carico del bilancio dello Stato,

derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dalle aziende di credito finanziatrici.

Art. 4.

Gli acconti di cui all'articolo precedente sono corrisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite complessivo di 45 miliardi di lire e nella misura massima dell'80 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni vigenti, gli acconti da corrispondere in esecuzione del presente decreto, sono pagati mediante l'emissione di mandati diretti, rispettivamente a favore della Federazione italiana dei consorzi agrari e dei Consorzi agrari provinciali, i quali, riscossa la somma, provvedono immediatamente a ripartirla tra le aziende di credito interessate, in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto fanno carico alla competenza dell'esercizio finanziario 1947-1948, bilancio agricoltura - parte straordinaria.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'indicato esercizio.

derivante dagli interessi maturati e maturandi sulle anticipazioni effettuate dalle aziende di credito anche per i « Granai del popolo » delle gestioni precedenti, è autorizzata la corresponsione alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai Consorzi agrari provinciali, di acconti destinati alla parziale estinzione del credito vantato dagli istituti finanziatori per la gestione nel 1947-1948, nonché di ulteriori acconti sulla residua esposizione finanziaria per le gestioni precedenti.

Art. 4.

Per la corresponsione degli acconti di cui all'articolo precedente è autorizzato un primo stanziamento di lire 35 miliardi di lire.

Gli acconti di cui innanzi sono corrisposti dal Ministero agricoltura e foreste nella misura dell'80 per cento dello scoperto bancario, quale risulta dalle dichiarazioni di credito rilasciate, conformi ai propri estratti conto, dalle aziende bancarie finanziatrici, le quali, con le dichiarazioni stesse, debbono impegnarsi a restituire alla Federazione italiana dei consorzi agrari ed ai consorzi agrari provinciali, le somme eventualmente riscosse in più dell'ammontare del loro credito con i relativi interessi dalla data dell'avvenuta riscossione.

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

*Identico.*